

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 luglio 1965 ¹

Massime

1. *Procedura — Conclusioni dell'atto introduttivo — Modifica in corso di causa — Divieto di Massima — Eccezioni*
(Regolamento di procedura, art. 42, § 2)
 2. *Dipendenti — Controversie con l'amministrazione — Inquadramento quale oggetto d'impugnazione — Controversia di natura patrimoniale ai sensi dell'art. 91, N. 1, dello Statuto del personale C.E.E./C.E.E.A. Ricevibilità*
-
- | | |
|---|---|
| 1. La modifica in corso di causa delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo è ammissibile soltanto qualora essa si fondi su elementi di fatto o di diritto emersi nella fase scritta. | 2. Il dipendente può chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla legittimità del suo inquadramento, posto che in tal caso si ha una controversia di natura patrimoniale ai sensi dell'art. 91, n. 1, dello Statuto del personale. |
|---|---|

Nella causa 83-63 promossa dal

SIGNOR STEFAN KRAWCZYNSKI,

dottore in scienze naturali, diplomato in scienze fisiche,
funzionario della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

residente in Angera,

con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, del Foro di Lussemburgo, 6, rue Willy-Georgen,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA,

rappresentata dal suo consulente giuridico, Jean-Pierre Delahousse, in qualità d'agente,

¹ — Lingua processuale : il francese.

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, dott. Henri Manzanarès, 2, place de Metz,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

l'inquadramento del ricorrente, l'asserita mancata protezione contro l'ostilità di un alto funzionario e la pretesa disorganizzazione del Centro Comune di Ricerche di Ispra,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE

composta dai Signori :

L. Delvaux, presidente di Sezione ff.,
A. Trabucchi e W. Strauß (relatore), giudici,
Avvocato generale : J. Gand
Cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli Antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

1) Nel 1955, il ricorrente ha ottenuto presso l'Università di Monaco il diploma in scienze fisiche con la classifica « ottimo ». Nel 1956, ha ottenuto il titolo di dottore in scienze naturali « summa cum laude ».

2) Il 1° aprile 1961, il ricorrente è stato assunto dal Centro comune di ricerche di Ispra (in prosieguo designato « Centro ») e incaricato dei problemi di ritrattamento (reprocessing).

3) Il 17 maggio 1962, il direttore del Centro e il capo della divisione generale ricerche ed insegnamento hanno inviato ai capi del servizio del Centro una comunicazione circa la riorganizzazione del « servizio chimica », secondo la quale il ricorrente era incaricato di dirigere la sezione « decontaminazione e trattamento degli effluenti », con effetto dal 1° giugno 1962.

4) Il 15 ottobre 1962, il ricorrente ha avuto conoscenza del suo rapporto d'integrazione. Questo definisce le funzioni del

ricorrente con la frase : « incaricato della direzione del servizio reprocessing ». Il rendimento, le attitudini e la condotta del ricorrente, sono classificate per lo più « bene », con alcuni « ottimo » e « soddisfacente »; vi si risponde affermativamente alla domanda se il ricorrente sia « in grado di svolgere le mansioni che gli sono attualmente affidate » il rapporto contiene, inoltre, un giudizio del dott. Ritter, direttore del Centro, nel complesso molto favorevole.

In calce al rapporto, il direttore generale della Ricerca, sig. Gueron, aggiungeva :

« Secondo me, il sig. Krawczynski non ha ancora dato prova di sé. Un contratto di temporaneo gliene darà modo, senza che la Commissione ne sia troppo vincolata ».

5) Il 16 ottobre 1962, il ricorrente presentava alla Commissione un reclamo con cui

- egli contesta il giudizio del sig. Gueron,
- protesta contro una serie di misure od omissioni del sig. Gueron, che avrebbero ostacolato il suo lavoro, in specie contro il fatto di essere stato destituito dalla carica di « capo del servizio reprocessing »,
- critica alcuni pretesi difetti di organizzazione ed invita la convenuta ad « intraprendere una fondamentale riorganizzazione ».

Con lettera dell'11 dicembre 1962, i servizi della convenuta hanno informato il ricorrente della reiezione del suo reclamo.

6) Con decisione del 25 aprile 1962, il ricorrente è stato inquadato al grado A/5.

7) In seguito ad un incidente avvenuto a Bruxelles durante una riunione ufficiale tenutasi il 25 aprile 1963, il ricorrente ha presentato un ricorso gerarchico nel quale

— così descrive l'incidente :

« Sono entrato ... nella sala delle conferenze ... dove ho ... incontrato i sigg... che stavano discutendo. Mi sono avvicinato al Gueron e, salutandolo rispettosamente, gli ho teso la mano. Il Gueron non ha risposto al saluto, anzi mi ha lasciato nella posizione in cui mi trovavo, con la mano destra tesa, per un lungo e imbarazzante momento, e si è quindi voltato bruscamente senza dire una parola »;

— dichiara che il sig. Gueron lo ha « sgarbatamente offeso e profondamente ferito »;

e aggiunge :

« Poiché il comportamento del sig. Gueron mi ha tolto ogni fiducia e considerazione, mi vedo obbligato a rivolgermi a voi in quanto autorità che ha il potere di nomina, pregandovi di assistermi ».

Il reclamo non ha avuto seguito.

8) Il 17 maggio 1963 il ricorrente con « domanda ai sensi dell'art. 90 dello Statuto » debitamente motivata, ha chiesto alla convenuta l'inquadramento nella carriera A/3, e, in subordine, in A/4.

Con lettera 23 luglio 1963, il ricorrente è stato informato della reiezione della domanda.

9) Il 7 agosto 1963, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* conclude che piaccia alla Corte :

« I. Dichiararsi competente a giudicare la presente controversia;

II. Dichiarare il presente ricorso ricevibile;

III. Nel merito : dichiarare giustificato il presente ricorso; di conseguenza :

1. dichiarare che le funzioni del ricorrente, in quanto capo della sezione « decontaminazione e trattamento degli effluenti », posta sotto l'autorità diretta del capo dipartimento, corrispondono a quelle di capo divisione, come descritte nell'organigramma dell'11 luglio 1963;

dichiarare che alle suddette funzioni corrisponde uno stipendio di grado A/3, con effetto dal 1° gennaio 1962 e con anzianità di scatto dal 1° aprile 1962; altrimenti ed almeno

dichiarare che il ricorrente svolge mansioni di funzionario scientifico principale ed ha pertanto diritto ad uno stipendio corrispondente al grado A/4; con effetto dal 1° gennaio 1962 e con anzianità di scatto dal 1° aprile 1961; dichiarare che il fatto che, dalla sua entrata in servizio presso il CCRN di Ispra, il ricorrente è stato mantenuto al grado A/5-1, costituisce per lui una discriminazione nei confronti dei suoi colleghi dello stesso grado e anzianità.

2. a) principalmente :

statuire che la convenuta, rifiutando al ricorrente l'assistenza e la protezione previste dall'art. 24 dello Statuto, contro l'ostilità del direttore generale della Ricerca, ... ha commesso una « faute » che dà diritto al risarcimento dei danni; statuire, inoltre, che la convenuta era tenuta a richiamare all'ordine il direttore generale della Ricerca ... per il suo comportamento offensivo nei riguardi del ricorrente durante la riunione tenutasi a Bruxelles il 25 aprile 1963 ed a far sì che tali incidenti non si verificassero nuovamente;

statuire che la convenuta, non avendo dato seguito al reclamo del ricorrente, ha commesso un illecito; condannare la convenuta a versare al ricorrente il risarcimento che la Corte riterrà equo;

b) in subordine :

dare atto al ricorrente che egli offre di provare con ogni mezzo ammesso, in specie mediante testimoni, i seguenti fatti :

1. Il ricorrente è stato assunto dal CCRN di Ispra con la missione di ideare, organizzare e dirigere il servizio « reprocessing »;

2. Il rifiuto di riconoscere al ricorrente il diritto di essere inquadrato nel grado A/3 o A/4, è dovuto all'ostilità [del sig. Gueron] che si era opposto alla sua nomina in ruolo;

3. In occasione della consegna del documento di nomina, che ha avuto luogo a Bruxelles il 25 aprile 1963, il direttore generale della Ricerca, [sig.

Gueron] rifiutò la mano tesagli dal ricorrente e gli voltò bruscamente le spalle alla presenza di numerosi colleghi, capi servizio e direttori dell'Euratom;

4. Il direttore generale della Ricerca... rifiuta di riconoscere e disprezza l'autorità del ricorrente nella sua qualità di capo responsabile della sezione « decontaminazione e trattamento degli effluenti », dando direttamente ordini ed istruzioni ai suoi subordinati e collaboratori senza rispettare la via gerarchica;

in questo modo egli lede l'autorità ed il prestigio del ricorrente e lo pone nell'impossibilità di conformarsi alle prescrizioni dell'art. 21 dello Statuto;

5. Le istruzioni del direttore generale della Ricerca ... sono in contrasto con quelle del direttore generale del CCRN di Ispra ... con l'effetto di creare ad Ispra una completa disorganizzazione amministrativa e scientifica e un disordine crescente;

il ricorrente è vittima del disaccordo fra i due direttori generali e il suo diritto ad un'attività utile ed ordinata, corrispondente alla sua formazione, viene leso in modo permanente ed irreversibile;

dichiarare pertinente e conferente la prova offerta, di conseguenza ammetterla.

IV. Dare atto al ricorrente ch'egli si riserva di concludere in corso di causa per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni arrecatigli dal suo comportamento.

V. Condannare la convenuta alle spese del giudizio ».

Nel controricorso, la *convenuta* conclude che piaccia alla Corte :

« respingendo ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiarare il ricorso irricevibile, e in subordine, respingerlo; condannare il ricorrente alle spese ».

Nella replica, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

« I. Respingere come infondate le due eccezioni d'irricevibilità opposte dalla convenuta;

II. Nel merito principalmente :

A) 1. accogliere le conclusioni contenute nella replica;

quindi, dichiarare che il ricorrente ha diritto di essere inquadrato, con effetto dal 1° gennaio 1962, nel grado A/3 o A/4, con anzianità di scatto dal 1° aprile 1961, sia nella sua qualità di capo del servizio « reprocessing », nel periodo che va dal 1° aprile 1961 al principio del 1962, sia in qualità di capo della sezione « decontaminazione e trattamento degli effluenti »;

2. statuire che il mantenere il ricorrente nel grado A/5-1 costituisce una discriminazione nei confronti dei suoi colleghi non tedeschi, un abuso e uno sviamento di potere;

3. Condannare la convenuta a risarcire, nella misura che la Corte riterrà equa, il pregiudizio arrecato al ricorrente dal declassamento e dalla discriminazione di cui è stato oggetto;

B) 1. Statuire che la convenuta ha violato l'obbligo di assistenza e di protezione, impostole dall'art. 24 dello Statuto;

statuire che il comportamento della convenuta costituisce un illecito che la obbliga al risarcimento nella misura che la Corte riterrà equa;

2. dichiarare che la disorganizzazione del CCRN di Ispra lede i diritti e gli interessi di carriera del ricorrente, privandolo in special modo della possibilità di compiere un lavoro scientifico utile e dell'aspettativa alla promozione a norma dell'art. 45 dello Statuto;

statuire che la convenuta è tenuta a risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente; di conseguenza, condannarla al risarcimento che la Corte riterrà equo;

in subordine :

dare atto al ricorrente che egli completa la prova offerta con i seguenti capitoli :

1. Al momento della sua entrata in servizio, [il direttore del Centro] dichiarò al ricorrente che i funzionari tedeschi, qualunque fosse l'importanza delle loro funzioni, non potevano avere uno stipendio superiore di oltre 20 % allo stipendio nazionale anteriore, ma che questa discriminazione sarebbe cessata dopo il periodo di prova (6 mesi).

2. Il [direttore del Centro] dichiarò al ricorrente che, [il sig. Gueron] essendogli ostile, egli non avrebbe potuto ottenere alcun miglioramento della sua qualifica e del suo stipendio finché [detto signore] fosse rimasto direttore generale della Ricerca.

3. Tutti i colleghi non tedeschi del ricorrente, anche quelli entrati a far parte del CCRN dopo di lui, hanno avuto avanzamenti di grado; solo il ricorrente è stato escluso da ogni promozione.

4. Il 17 dicembre 1963, al ricorrente è stato detto che il numero dei suoi collaboratori sarebbe stato notevolmente diminuito; dichiarare pertinente e conferente la prova offerta; di conseguenza ammetterla e disporre l'audizione dei seguenti testimoni :

III. Condannare la convenuta alle spese del giudizio ».

Nella replica, la *convenuta* tiene ferme le precedenti conclusioni e conclude inoltre che piaccia alla Corte :

« Autorizzarla, se del caso, a fornire la prova contraria delle allegazioni del ricorrente ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono riassumere come segue :

1. Sulla ricevibilità

La *convenuta* eccepisce l'irricevibilità per preclusione. Infatti, il ricorrente, già con il suo reclamo del 16 ottobre 1962, ha fatto valere i diritti a tutela dei quali promuove ora il procedimento giudiziario. La reiezione di detto reclamo, con lettera della Commissione in data 12 dicembre 1962, ha fatto decorrere il termine per la presentazione del ricorso previsto dall'art. 91 dello Statuto del personale.

Il *ricorrente* ribatte ch'egli poteva esperire il ricorso soltanto a partire dal 25 aprile 1963, data della sua nomina in ruolo.

2. Nel merito

A — Sull'inquadramento del ricorrente

Il *ricorrente* dichiara di aver lasciato la sua attività a Karlsruhe soltanto in seguito alla promessa, fattagli dal dott. Ritter, di organizzare e dirigere il « servizio reprocessing » di Ispra. Egli, fin dalla

sua entrata in servizio, ha avuto mansioni corrispondenti alla promessa, come risulta dal rapporto d'integrazione. Ma i progetti che egli aveva preparato per l'organizzazione del servizio « reprocessing » non sono stati approvati dal sig. Gueron.

A suo tempo, il Ritter avrebbe inoltre dichiarato al ricorrente che gli stipendi dei dipendenti di Ispra sarebbero stati fissati in funzione degli stipendi che gli interessati avevano nel loro paese d'origine; per quanto concerne gli scienziati tedeschi, in virtù di un accordo tra la Germania e la Commissione, i loro stipendi non avrebbero superato di oltre il 20 % quelli anteriori. Tuttavia, il Ritter avrebbe assicurato al ricorrente che lo stipendio sarebbe stato adeguato alle sue capacità una volta terminato il periodo di prova, promessa mai mantenuta.

Il « reprocessing » era una divisione (a quell'epoca : « servizio »). Secondo l'organigramma allora in vigore, il Centro si suddivideva, in ordine decrescente, in dipartimenti, servizi, sezioni e gruppi; i capi servizio erano inquadrati nella carriera A/3, o almeno in quella A/4.

In mancanza di un capo del dipartimento « materiali », il ricorrente è stato messo alle dipendenze dirette del Ritter. Detto dipartimento era allora amministrato da una Commissione composta dai capi servizio e dai capi sezione, fra i quali il ricorrente, ed i cui membri, ad eccezione del ricorrente e di un suo collega, erano inquadrati in A/3 o in A/4.

Contrariamente alla tesi della Commissione, le misure del 17 maggio 1962, hanno retrocesso il ricorrente da capo servizio a capo sezione. Se la tesi della convenuta fosse esatta, queste misure avrebbero dovuto avere ripercussioni favorevoli sull'inquadramento del ricorrente.

L'11 luglio 1963, la convenuta ha messo in vigore un nuovo organigramma con le seguenti modifiche :

- il dipartimento resta come unità superiore;
- al vecchio « servizio » corrisponde la « divisione » (inquadramento in A/3 per il capo);
- alla vecchia « sezione » corrisponde il « servizio » (inquadramento in A/4 per il capo);
- al vecchio « gruppo » corrisponde la « sezione » o il « gruppo » (inquadramento per il capo in A/5).

Secondo questo piano, il ricorrente occupa per lo meno la posizione di un funzionario scientifico principale e dovrebbe quindi essere inquadrato in A/4.

Basandosi invece sulla natura delle funzioni, l'attività del ricorrente corrisponde a quella di un capo divisione e, di conseguenza, al grado A/3. L'unità diretta dal ricorrente è « completamente autonoma »; essa costituisce un' « unità scientifica in un campo specializzato », poiché il ricorrente è il solo ricercatore dell'Euratom che si occupi di decontaminazione. Fino all'11 luglio

1963, egli ha continuato ad essere alle dirette dipendenze del Ritter; attualmente egli dipende direttamente dal sig. Lindner, che ha il grado A/2.

Il ricorrente si rifà inoltre alle sue qualifiche professionali; egli rileva poi che :

- Più volte e senza indicarne il motivo, il Gueron ha rifiutato di accogliere delle proposte di promozione fatte dal Ritter; quest'ultimo ha dichiarato al ricorrente ch'egli non avrebbe ottenuto alcun miglioramento finché il Gueron fosse rimasto in servizio;
- Il Ritter, d'accordo col Lindner, ha proposto, in occasione di una nota del ricorrente, la promozione di quest'ultimo al grado A/4; il ricorrente non è tuttavia d'accordo con l'espressione « promozione », ma chiede un reinquadramento corrispondente alle sue attività;
- Il Laurent ed il sig. Hannaert, capi delle due sezioni del servizio chimica, sono inquadrati al grado A/4;
- alcuni dipendenti del Laurent sono anch'essi inquadrati in A/4;
- il ricorrente, fino al 17 maggio 1962, è stato membro della Commissione locale dei programmi, i cui membri sono tutti inquadrati in A/3-A/4, come pure della Commissione per l'inquadramento e le promozioni, Commissione composta dal direttore generale, dai capi dipartimento e dai capi servizio.

La *convenuta* ribatte :

a) Quanto alla ricevibilità

La domanda del ricorrente è irricevibile.

È dubbio che un funzionario possa impugnare il proprio inquadramento, a meno che egli non basi la sua domanda su fatti precisi atti a dimostrare la violazione dei suoi diritti od interessi. L'argomentazione del ricorrente è manifestamente priva di pertinenza; la convenuta espone la sua tesi particolareggiatamente.

b) Quanto al merito

Dopo aver ampiamente esposto lo sviluppo del Centro, specie nel campo della « chimica calda » (chimica delle materie radioattive) e del « reprocessing », la convenuta espone i seguenti argomenti :

È inesatto l'assunto del ricorrente circa le promesse che gli sarebbero state fatte per il suo impiego nel campo del « reprocessing ». Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle parti, interessa soltanto l'offerta di impiego del 7 gennaio 1961 che il ricorrente ha accettato. È vero soltanto ch'egli è stato assunto per la sua esperienza nel campo della decontaminazione e della « chimica

calda »; che in principio egli era stato messo a disposizione della sezione « reprocessing » ed era stato incaricato di partecipare alla pianificazione dei laboratori caldi. È ugualmente inesatto dire che il ricorrente sia stato incaricato di creare ad Ispra un servizio di « reprocessing » dello stesso genere di quello ch'egli aveva ideato per conto del Centro di ricerche di Karlsruhe. D'altronde, l'attuale attività del ricorrente, ch'egli non disprezza affatto, corrisponde perfettamente alla sua preparazione scientifica.

A torto, il ricorrente deduce dal rapporto d'integrazione di essere un capo servizio. Detto rapporto non ha alcun effetto costitutivo. Al momento della sua compilazione erano appena iniziati i lavori preparatori concernenti la descrizione delle funzioni e attribuzioni prevista dall'art. 5, quarto comma, dello Statuto del personale. L'osservazione in questione non si serve affatto di una terminologia giuridica; essa non tiene conto degli « impieghi tipo » definiti nell'allegato I dello Statuto, che non contengono le nozioni di « incaricato della direzione di un servizio » o « capo servizio ».

Sono pure erronei i richiami del ricorrente all' « organigramma in vigore ». Un organigramma giuridicamente vincolante non è mai esistito e non esiste nemmeno ora. Sarebbe inopportuno lasciar fossilizzare il Centro « al primo stadio del suo sviluppo, con struttura ancora incerta, il cui profilo è ... soggetto a numerosi imprevisti ». Il ricorrente pare faccia allusione a dei progetti di organizzazione che la direzione del Centro ha preparato ad intervalli regolari e che rappresentavano solo il parere dei loro autori. Secondo il Trattato, è compito della Commissione determinare la struttura delle unità di lavoro.

La riorganizzazione intrapresa nel maggio 1962 non ha implicato alcuna « retrocessione » del ricorrente. Al contrario, il ricorrente è stato incaricato di compiti concreti e della direzione di una squadra di collaboratori piuttosto rilevante. Il ricorrente esagera il carattere autonomo del suo lavoro. Egli non è per nulla più autonomo di altri capi sezione, poiché deve seguire le direttive dei suoi superiori sia dal punto di vista scientifico che amministrativo e finanziario.

È errato affermare che l'inquadramento di un funzionario dev'essere determinato in funzione di quello del suo superiore immediato.

La posizione del ricorrente corrisponde al grado A/5 (« capo di una sezione specializzata »). Non bisogna ingannarsi sulle misure del 17 maggio 1962. Esse costituivano un primo tentativo di organizzare il lavoro e di determinare la responsabilità dei dipendenti; esse non sono state prese dall'autorità che ha il potere di nomina. È alquanto prematuro affermare che i capi servizio sono generalmente inquadrati nel grado A/3-A/4. Si potrebbe citare il caso di parecchi funzionari che esercitano un'attività analoga a quella del ricorrente e che sono stati designati « responsabili di

un servizio » in uno dei progetti sopra ricordati, benché fossero inquadrati in A/5.

Per confutare le conclusioni che il ricorrente trae dal paragone con alcuni suoi colleghi, la convenuta invoca i criteri dell'età, dell'anzianità, dell'esperienza professionale e della preparazione scientifica. Infatti, dato il carattere fluido dei programmi e le incertezze circa il loro futuro orientamento, detti criteri si sono rivelati i soli adeguati all'inquadramento di questa categoria di funzionari.

La convenuta espone dettagliatamente le ragioni per le quali gli argomenti del ricorrente circa la sua partecipazione ad alcuni comitati sarebbero infondati. La convenuta rigetta anche la tesi secondo cui l'inquadramento criticato sarebbe dovuto all'ostilità del Gueron.

La convenuta protesta infine energicamente contro l'assunto del ricorrente secondo cui vi sarebbero fra l'Euratom e la Germania degli accordi implicanti un inquadramento discriminatorio dei ricercatori tedeschi. Lo stesso caso del ricorrente denota l'insostenibilità della sua tesi. Infatti, nel 1° scatto del grado A/5, il suo stipendio risulta del 40 % superiore a quello del vecchio impiego.

Sulla ricevibilità, il *ricorrente* ribatte che, per quanto riguarda l'inquadramento, la convenuta è legata allo Statuto del personale. Le eccezioni della convenuta non sarebbero poi pertinenti se non altro perché il ricorrente ha denunciato pure uno sviamento di potere.

B — Sul rifiuto della convenuta di prestare assistenza al ricorrente contro la pretesa animosità del Gueron

Il *ricorrente* invoca una serie di fatti i quali dimostrerebbero che il Gueron gli è stato sistematicamente ostile. Si tratta dei fatti che furono oggetto del reclamo proposto nel 1962 e dell'incidente del 25 aprile 1963. Il rifiuto della convenuta di assistere il ricorrente costituirebbe una « *faute de service* » che ha recato pregiudizio all'attività scientifica ed alla situazione finanziaria del ricorrente e che gli attribuisce il diritto al risarcimento dei danni.

L'art. 24 dello Statuto del personale obbliga le Istituzioni della Comunità ad assistere i dipendenti contro gli autori di offese, ingiurie, ecc... Questo obbligo vale anche se gli autori sono funzionari della Comunità.

Per quanto concerne l'incidente del 25 aprile 1963, il comportamento del Gueron sarebbe ancor più offensivo in quanto egli è un alto funzionario. Invano la convenuta cerca di giustificare detto comportamento col reclamo proposto dal ricorrente il 16 ottobre 1962; il reclamo è infatti redatto in modo corretto e non ha dato luogo a sanzioni disciplinari.

La *convenuta* oppone che la domanda è irricevibile in quanto le affermazioni del ricorrente sono prive di pertinenza.

Nel merito, la convenuta refuta dettagliatamente le tesi del ricorrente. Per quanto riguarda l'incidente del 25 aprile 1963, da diversi mesi il ricorrente aveva fatto oggetto il sig. Gueron di violente critiche. D'altro lato, l'etichetta prescrive che il superiore tenda la mano per primo. Il comportamento del ricorrente poteva quindi apparire una provocazione.

Il *ricorrente* replica, quanto alla ricevibilità, che gli argomenti della convenuta non sono pertinenti, se non altro perché il ricorrente denuncia del pari lo sviamento di potere.

C — Sulla pretesa disorganizzazione del Centro

Il *ricorrente* espone le ragioni per cui il Centro sarebbe stato male organizzato ed egli avrebbe subito un pregiudizio sia sul piano scientifico, sia per quanto riguarda l'inquadramento. Egli sostiene in ispecie che « nella sua carriera, la Commissione non gli ha mai fornito la possibilità di occuparsi di lavori e di ricerche che gli avrebbero permesso di dimostrare le sue cognizioni e la sua preparazione scientifica ».

La *convenuta* contrasta particolareggiatamente le tesi del ricorrente.

Quanto alla ricevibilità, gli argomenti ed i mezzi fatti valere dalle parti sono simili a quelli descritti ai punti 1 e 2, A e B.

IV — Il procedimento

Con ordinanze 15 ottobre e 13 novembre 1964, la Prima Sezione della Corte ha deciso di procedere alla verifica di taluni fatti ascoltando come testimoni i sigg. Hubert, Ritter e Lindner. I testimoni hanno deposto dinanzi alla Sezione nell'udienza dell'11 dicembre 1964. L'11 febbraio 1965 le parti hanno svolto le loro deduzioni orali.

L'Avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 17 marzo 1965.

IN DIRITTO

I — Sulla ricevibilità

1. La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, per non avere il ricorrente tempestivamente impugnato il rigetto del suo reclamo in data 16 ottobre 1962, reclamo avente lo stesso oggetto.

Il ricorso si basa su tre motivi: erroneo inquadramento del ricorrente, mancata assistenza contro la pretesa ostilità del Gueron e pretesa disorganizzazione del Centro di Ispra.

Il reclamo sopra ricordato, del resto anteriore alla nomina in ruolo del ricorrente, non riguardava l'inquadramento.

Per quanto concerne gli altri due motivi dedotti, il ricorrente

invoca a sostegno l'incidente del 25 aprile 1963, cioè un fatto posteriore al rigetto del reclamo. Nella misura in cui il ricorrente trae argomenti da detto incidente, l'eccezione va quindi disattesa.

2. La Corte rileva d'ufficio che la replica rispone in forma diversa le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, senza tuttavia indicare gli elementi atti a giustificare tale modifica. L'art. 42, § 2 del Regolamento di procedura ammette la deduzione di nuovi mezzi a condizione ch'essi siano fondati su elementi di fatto o di diritto emersi nella fase scritta : questa condizione vale a fortiori in caso di modifica delle conclusioni. Possono quindi essere prese in considerazione soltanto le conclusioni esposte nell'atto introduttivo.

Dall'insieme di questi elementi, risulta che il ricorso è ricevibile con le riserve indicate.

La convenuta contesta la ricevibilità del primo mezzo, assumendo che un funzionario non può chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla legittimità del suo inquadramento.

Questa eccezione è infondata, dato che l'art. 91, § 1, dello Statuto del personale parla espressamente delle « controversie di natura patrimoniale fra la Comunità e una delle persone di cui al presente Statuto ».

II — Nel merito

1. *Sul primo motivo*

A — Considerazioni preliminari

1. Il presente ricorso fa seguito al rigetto espresso, avvenuto il 23 luglio 1963, del reclamo proposto dal ricorrente il 17 maggio 1963 e diretto alla modifica del grado che gli era stato attribuito.

L'esame del presente ricorso va quindi effettuato con riferimento al 23 luglio 1963 ed escludendone gli avvenimenti posteriori.

2. La convenuta ha integrato il ricorrente al grado A/5, che corrisponde a quello ottenuto prima della nomina in ruolo.

Come la Corte ha già avuto occasione di decidere, l'art. 102 dello Statuto permetteva alle Istituzioni di procedere in questa maniera, salvo regolarizzare la situazione dell'interessato nel caso che il principio della corrispondenza fra funzioni e grado lo avesse richiesto.

Bisogna quindi esaminare se detto principio obbligasse la convenuta ad inquadrare il ricorrente in A/3 o, in subordine, in A/4. Nel fare ciò, si deve prendere in considerazione la situazione del ricorrente al 1° gennaio 1962, data alla quale retroagisce la nomina in ruolo. Posto che, tuttavia, questa è stata comunicata al ricorrente solo nel 1963, si deve inoltre stabilire se le modifiche che

detta situazione ha subito fra il 1° gennaio 1962 e il 23 luglio 1963 conduciano ad un diverso apprezzamento.

3. L'inquadramento dei funzionari scientifici o tecnici del Centro comune di ricerche nucleari è retto dall'allegato I — B dello Statuto e dalla descrizione degli impieghi-tipo relativa ai suddetti funzionari, adottata dalla convenuta in virtù dell'art. 5 dello Statuto (in prosieguo designata « descrizione »). Per quanto concerne in ispecie i gradi A/3, A/4 e A/5-A/8, la descrizione stabilisce due criteri alternativi, l'uno riguardante la posizione gerarchica e l'altro le qualifiche dell'interessato, come pure la natura scientifica o tecnica delle sue funzioni.

Convieni quindi esaminare la censura del ricorrente alla luce di questi due criteri, in prosieguo designati « criterio gerarchico » e « criterio scientifico e individuale ».

B — Applicazione del criterio gerarchico

1. Situazione del ricorrente al 1° gennaio 1962

Il ricorrente espone che, sia nel rapporto d'integrazione sia nell' « organigramma » del Centro di Ispra stabilito nel gennaio 1962, egli è stato chiamato « incaricato della direzione del servizio reprocessing » e rispettivamente « responsabile » di detto « servizio ».

La pretesa del ricorrente al grado A/3 si fonda sulla circostanza che, in base alla terminologia in vigore a quell'epoca, l'unità gerarchica detta « servizio » corrisponderebbe all'unità chiamata « divisione » nella descrizione. L'una e l'altra sarebbero dipese direttamente dall'unità chiamata « sezione », sia prima sia dopo l'entrata in vigore della descrizione. In subordine, il ricorrente chiede il grado A/4 come stabilito nella tabella per i « capi servizio ».

La convenuta obietta che a quell'epoca i programmi dell'Euratom e i particolari della loro attuazione non erano ancora precisati e quindi non era possibile organizzare in modo definitivo il personale scientifico. Il suddetto « organigramma » inoltre, in quanto adottato dalle autorità locali, non sarebbe stato approvato dall'amministrazione centrale dell'Euratom. Infine, la terminologia citata dal ricorrente sarebbe stata usata in un'epoca in cui i suoi autori ignoravano sia il testo dello Statuto, che d'altronde non ripete detta terminologia, sia il testo della descrizione.

Il ricorrente non ha efficacemente contestato il carattere provvisorio e precario delle strutture di quel periodo, carattere confermato dalla testimonianza del Ritter, autore o coautore dei termini invocati dal ricorrente e senza dubbio ben disposto nei riguardi di quest'ultimo. Da questa testimonianza risulta che l'espressione « servizio », per i suoi autori, designava un campo di attività e non un'unità gerarchica. L'argomento della convenuta basato sulla posteriorità della descrizione non è però del tutto

pertinente. La descrizione infatti, in quanto disposizione di esecuzione dello Statuto, retroagisce al 1° gennaio 1962 alla stessa stregua di questo. In essa ricompaiono, in misura non trascurabile, i concetti dell' « organigramma » di cui sopra, in ispecie il « servizio » subordinato al dipartimento e le « sezioni » e i « gruppi subordinati al « servizio ». Essa, infine, sembra presupporre che, normalmente, il responsabile di un settore d'attività dipendente direttamente da un dipartimento esercita funzioni di grado A/3 o almeno A/4.

Ciò premesso, la questione da risolvere è quella di stabilire se le funzioni esercitate dal ricorrente al 1° gennaio 1962 fossero già sufficientemente caratterizzate per poter essere riferite, dal punto di vista del criterio gerarchico, ad una delle nozioni contenute nella descrizione. Dalle stesse allegazioni del ricorrente risulta che le speranze, nutrite dal Ritter e da lui stesso, di assegnare al « reprocessing » (ritrattamento) un ruolo importante erano già seriamente minacciate dalle intenzioni contrarie delle autorità centrali dell'Euratom, intenzioni che dovevano concretizzarsi poco tempo dopo.

Emerge inoltre dal fascicolo che in quel periodo i lavori del ricorrente erano rimasti quasi allo stadio degli studi preparatori e della programmazione astratta. Non si può escludere che, se i progetti fossero stati realizzati, al ricorrente sarebbero state attribuite responsabilità implicanti un inquadramento più favorevole : la Corte non può tuttavia basare le sue pronunzie su semplici ipotesi, per definizione, incerte.

Sotto questo aspetto è inconferente la tesi del ricorrente secondo cui il Ritter gli avrebbe promesso di affidargli determinati lavori nel campo del ritrattamento. Se appare plausibile, infatti, che tali fossero le prospettive illustrate dal Ritter al suo futuro collaboratore, è da escludersi l'esistenza di un obbligo giuridico, già per il fatto che il contratto di assunzione, firmato dal ricorrente senza riserva alcuna, nulla stipula in proposito.

Per quanto spiacevoli siano le delusioni subite dal ricorrente sul piano professionale, le sue speranze non possono essere assimilate alle realtà in materia d'inquadramento. In queste condizioni, nemmeno la partecipazione del ricorrente ai lavori di certi comitati, d'altra parte senza struttura fissa, può avere efficacia probatoria.

In definitiva, le pretese del ricorrente appaiono infondate sotto l'aspetto del criterio gerarchico considerato al 1° gennaio 1962.

2. La situazione del ricorrente al 23 luglio 1963

Le decisioni del 1° giugno 1962, adottate dal Gueron e dal Ritter, attribuivano al ricorrente le funzioni di « capo della sezione decontaminazione e trattamento degli effluenti », funzioni ch'egli aveva ancora alla data del 23 luglio 1963. Le funzioni di capo sezione corrispondono, secondo la descrizione, alla carriera A/8-A/5.

Come la convenuta ammette, questo argomento non è sufficiente a far respingere le pretese del ricorrente. Anche dopo la pubblicazione della tabella descrittiva, almeno nell'ambito del dipartimento di cui fa parte il ricorrente la convenuta ha infatti continuato a qualificare « sezione » le unità dipendenti direttamente, come quella diretta dal ricorrente, da detto dipartimento, mentre, in base alla descrizione, le funzioni di capo di un'unità del genere corrispondono normalmente ai gradi A/3 o A/4.

La convenuta ha inoltre affidato la responsabilità della maggior parte di dette « sezioni » a funzionari nominati in ruolo al grado A/4, alcuni dei quali dirigono degli effettivi uguali o anche inferiori a quelli della « sezione » del ricorrente. Il modo, per lo meno poco coerente ed atto a creare confusioni, con cui la convenuta ha applicato i criteri gerarchici della descrizione, è messo in evidenza dal fatto che il Ritter, ancora in occasione della sua deposizione, ha qualificato il ricorrente di « Abteilungsleiter », termine equivalente a « capo divisione » nel testo tedesco dell'allegato I - B dello Statuto. In definitiva, la posizione gerarchica del ricorrente, in base alla descrizione, appare per lo meno equivoca.

Non è però necessario approfondire la questione. Posto che la pubblicazione della descrizione ha preceduto di poco la reiezione del reclamo del ricorrente, la convenuta, nell'impossibilità di adattare da un momento all'altro alla descrizione l'organizzazione ancora incerta del personale scientifico, si è infatti basata anzitutto sul criterio scientifico ed individuale.

Su questo criterio ci si deve quindi basare essenzialmente per statuire sul presente mezzo.

C — Applicazione del criterio scientifico ed individuale

1. Giustamente la convenuta, per la costituzione iniziale delle squadre di ricercatori, ha dato molta importanza ai criteri della formazione universitaria, dell'esperienza professionale e dell'età, criteri che consentono di effettuare l'inquadramento più oggettivo possibile.

aa) Quanto alla formazione universitaria, il ricorrente sostiene di possedere i titoli più elevati ottenibili nel suo paese d'origine; sotto questo aspetto, egli può quindi pretendere al miglior inquadramento legalmente compatibile con le sue funzioni. Questa impressione è confermata dall'appartenenza del ricorrente a determinati organismi scientifici di primaria importanza.

bb) Tuttavia, i criteri dell'età e soprattutto dell'esperienza professionale rivestono importanza maggiore, quando si tratta di determinare l'inquadramento di un ricercatore che esercita delle funzioni esecutive. Il 23 luglio 1963, il ricorrente aveva appena 34 anni. Fra tutti i capi delle « sezioni » dello stesso dipartimento, soltanto il Laurent ha ottenuto il grado A/4 prima dei 34 anni.

Circa l'incidenza del criterio dell'età, la Corte ha esaminato i documenti prodotti dalla convenuta, documenti di cui il ricorrente non ha contestato la sostanza, ed ha ascoltato la testimonianza del sig. Hubert. Da detti documenti risulta che, anche supponendo che il ricorrente sia stato assunto con prospettive di una carriera « brillante », egli non ha subito alcuna discriminazione dal punto di vista dell'età.

Alla data del 23 luglio 1963, il ricorrente aveva un'esperienza professionale di circa 7 anni. Fra i capi delle « sezioni » dello stesso settore, soltanto il sig. Hannaert ha ottenuto il grado A/4 avendo un'esperienza professionale non superiore ai 7 anni. D'altro lato, dal diagramma sopra ricordato risulta che, anche per un ricercatore « brillante », il passaggio in A/4 è previsto dopo almeno 9 anni di esperienza professionale; questa indicazione è, nel complesso, confermata dai dati relativi ai capi delle « sezioni » dipendenti dal Dipartimento di cui trattasi. Sul piano dell'esperienza professionale, è quindi evidente che il ricorrente non ha subito alcuna discriminazione.

2. Il ricorrente assume di essere stato vittima di una discriminazione per il fatto che la convenuta si sarebbe impegnata verso la Repubblica federale di Germania a non corrispondere ai ricercatori tedeschi, durante il periodo di prova, uno stipendio superiore di oltre il 20 % a quello nazionale anteriore. La convenuta contesta categoricamente questo assunto. Appare poi improbabile che una Istituzione comunitaria ed uno Stato membro abbiano stipulato accordi manifestamente così illeciti.

Altra cosa è che la convenuta, nel determinare l'inquadramento iniziale dei ricercatori, abbia tenuto conto dello stipendio nazionale anteriore. Appare comunque escluso che, al 23 luglio 1963, l'inquadramento del ricorrente, già giustificato dai criteri dell'età e dell'esperienza professionale, sia stato influenzato da distorsioni del genere.

3. Da tutti questi elementi risulta che, sotto l'aspetto del criterio scientifico e personale considerato al 23 luglio 1963, la convenuta poteva tenere fermo l'inquadramento del ricorrente in A/5. Essendo l'inquadramento criticato obiettivamente giustificato, la tesi del ricorrente secondo cui esso sarebbe derivato dall'ostilità del Gueron appare inconfidente già per motivi di ordine logico.

Dall'insieme di queste considerazioni discende che il presente mezzo va respinto.

Questa considerazione non pregiudica affatto l'apprezzamento della situazione del ricorrente ad una data posteriore al 23 luglio 1963, tenuto conto in ispecie del carattere evolutivo dei criteri dell'età e dell'esperienza professionale, come pure della necessità di adattare l'organizzazione gerarchica del personale di Ispra alle nozioni e allo spirito della descrizione, qualunque siano le difficoltà relative alla gerarchizzazione dell'attività scientifica.

2. *Sul secondo motivo*

Questo mezzo fa seguito alla reiezione implicita del reclamo del 28 aprile 1963, con cui il ricorrente pregava la convenuta di assisterlo contro l'attitudine del Gueron.

Il ricorrente, senza essere contraddetto dalla convenuta quanto ai fatti, così descrive l'incidente : « Sono entrato... nella sala delle conferenze... dove ho ... incontrato i sigg... che stavano discutendo. Mi sono avvicinato al Gueron e, salutandolo rispettosamente, gli ho teso la mano. Il Gueron non ha risposto al saluto, anzi mi ha lasciato nella posizione in cui mi trovavo, con la mano destra tesa, per un lungo e imbarazzante momento, e si è quindi voltato bruscamente senza dire una parola ».

Il ricorrente invoca l'art. 24, primo comma, dello Statuto del personale che impone alla Comunità il dovere di assistere i dipendenti contro determinate offese.

La Corte osserva che il comportamento del Gueron denota una mancanza di socievolezza, tanto più grave in quanto è stata manifestata in presenza di molte persone ed in quanto si tratta di un alto funzionario che doveva essere, più di chiunque altro, in grado di dominarsi, anche se irritato non senza fondamento. Tuttavia, questo comportamento non è tanto grave da giustificare l'applicazione dell'art. 24 dello Statuto del personale. Le presenti conclusioni vanno quindi respinte.

3. *Sul terzo motivo*

Il ricorrente assume che il Centro di Ispra era disorganizzato e che ciò gli ha arrecato pregiudizio.

Questo motivo è stato esposto nell'atto introduttivo, ma figura nelle conclusioni solo sotto forma di offerta di prova, per di più dedotta « in subordine ». Soltanto nella replica sono state formulate conclusioni in proposito.

Questo modo di procedere è incompatibile con l'art. 38, § 1, d, del Regolamento di procedura, ai termini del quale le conclusioni del ricorrente devono essere contenute nell'atto introduttivo. Se il ritardo non è giustificato da validi motivi, le conclusioni presentate nella replica sono irricevibili.

4. *Le prove offerte*

La Corte dispone già di tutti gli elementi necessari per definire la controversia; non appare quindi necessario procedere all'assunzione delle altre prove offerte dalle parti, in ispecie di quelle proposte con « l'istanza di comunicazione d'informazioni complementari e di ampliamento di prova », depositate dal ricorrente il 17 dicembre 1964.

III — Sulle spese

Il ricorrente è rimasto soccombente su tutti i capi della domanda. A norma degli artt. 69, § 2 e 70 del Regolamento di procedura, il ricorrente andrebbe quindi condannato alle spese del giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dalla convenuta. Nella fattispecie, appare tuttavia equo applicare l'art. 69, § 3 dello stesso Regolamento, a norma del quale la Corte può compensare le spese in tutto o in parte, per motivi eccezionali.

Le incertezze provocate o tollerate dalla convenuta quanto alla denominazione delle unità gerarchiche e le contraddizioni nell'applicazione della descrizione, hanno potuto contribuire ad indurre il ricorrente a chiedere un inquadramento più favorevole. Inoltre, il ricorrente aveva motivo di considerare offensivo il comportamento del Gueron, alto funzionario della convenuta, nella riunione del 25 aprile 1963. Le spese vanno quindi ripartite fra le parti come sarà detto nel dispositivo.

Le spese per l'audizione dei testimoni vanno poste a carico della convenuta, essendo essi stati sentiti in qualità di funzionari.

Nell'ordinanza 20 gennaio 1965, la Prima Sezione della Corte ha riservato ogni pronuncia sulle spese relative all'«istanza di comunicazione d'informazioni complementari e di ampliamento di prova», depositata dal ricorrente il 17 dicembre 1964. Queste spese devono seguire la sorte delle spese relative alla domanda principale.

Per questi motivi,

Letti gli atti di causa,
Sentita la relazione del giudice relatore,
Sentite le deduzioni orali delle parti,
Sentite le deposizioni dei testimoni,
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto lo Statuto del personale della C.E.E. e delle C.E.E.A., e specialmente gli artt. 24 e 91 e l'allegato I-B,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in specie gli artt. 38, 42, 69 e 70.

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

- 1) Le conclusioni del ricorrente tendenti ad ottenere la modifica del suo inquadramento sono respinte;

- 2) Le conclusioni del ricorrente tendenti ad ottenere la declaratoria che la convenuta ha violato il suo dovere di assistenza e di protezione, sono respinte;
- 3) Le conclusioni del ricorrente relative alla pretesa disorganizzazione del Centro di Ispra sono irricevibili;
- 4) a) La convenuta sopporterà le spese da essa sostenute e i due quinti delle spese incontrate dal ricorrente in relazione alla domanda principale come pure all'istanza « di comunicazione d'informazioni complementari e di ampliamento di prova », depositata dal ricorrente il 17 dicembre 1964;
- b) La convenuta sopporterà le spese relative all'audizione dei testimoni.

Così deciso a Lussemburgo l'8 luglio 1965.

Delvaux

Trabucchi

Strauß

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo l'8 luglio 1965.

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Per il Presidente della Prima Sezione
L. Delvaux

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand del 17 marzo 1965¹

Signor Presidente, Signori giudici,

A differenza dei due collaboratori scientifici dell'Euratom sui casi dei quali ho appena presentato le mie conclusioni, il dott. Krawczynski è stato integrato, con decisione notificatagli il 25 aprile 1963, in qualità di « funzionario scientifico » al grado A/5, primo scatto, con anzianità in detto scatto dal 1° aprile 1961.

Ritenendo l'inquadramento erroneo, il 17 maggio 1963 egli ha proposto reclamo chiedendo di essere collocato al grado A/3 o, in subordine, al grado A/4. Un incidente col direttore generale della Ricerca, avvenuto il 25 aprile 1963, ha dato luogo ad un altro suo reclamo, proposto il 28 aprile 1963. Non avendo ricevuto risposta in alcuno dei due casi, il 1° agosto ha introdotto il ricorso 83-63.

Prima di venire alle sue conclusioni ed agli argomenti da lui

¹ — Traduzione dal francese.